

Dipartimento di Impresa e Management

Cattedra di Diritto Tributario

LA DEDUCIBILITA' FISCALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE  
SU CREDITI E DEGLI INTERESSI PASSIVI  
DELLE BANCHE IAS COMPLIANT

RELATORE

Prof. Fabio Marchetti

CANDIDATO

Maria Rosa Picaro

Matr. 644541

CORRELATORE

Prof. Marco Sepe

ANNO ACCADEMICO 2012/2013

## **Riassunto**

Il tema della fiscalità delle banche e, più in generale di tutti gli intermediari finanziari, è un argomento importante e molto attuale. Le banche costituiscono gli intermediari che, più di altri, giocano un ruolo determinante nell'offrire sostegno alle imprese e alle famiglie che, sempre più oppresse da una situazione economica sfavorevole, hanno la necessità di ricorrere a fonti di finanziamento esterne per implementare le loro attività, imprenditoriali e personali. Da ciò deriva il ruolo centrale che le banche ricoprono: esse svolgono principalmente un'attività creditizia basata sulla raccolta di fondi e sulla concessione di denaro alla clientela che li richiede. Da quest'attività discendono gli interessi passivi che pagano sulle somme raccolte e, sempre dalla stessa, sorge il rischio a cui sono esposte, quello cioè che i clienti che hanno preso il denaro in prestito, non lo restituiscano alla scadenza pattuita. In tali circostanze, esse devono rilevare nel loro bilancio delle svalutazioni e/o delle perdite su crediti. Tanto gli interessi passivi che maturano a loro carico, quanto le rettifiche di valore su crediti, assumono rilievo anche dal punto di vista fiscale in quanto esse rappresentano delle voci di costo che possono essere portate in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile Ires.

Nell'elaborato si è voluto affrontare il tema della deducibilità fiscale, ai fini Ires, di queste due voci di bilancio: la decisione di concentrarsi esclusivamente sulle svalutazioni e perdite su crediti e sugli interessi passivi può essere spiegata con la forte influenza che il loro trattamento fiscale ha sulla determinazione della base imponibile Ires. Le svalutazioni e le perdite su crediti, così come gli interessi passivi, rappresentano infatti le due voci di costo del bilancio bancario che, più di altre, presentano una forte correlazione con l'attività principale della banca, quella di erogazione del credito. A queste il legislatore fiscale ha dedicato un trattamento fiscale peculiare, specifico per il settore bancario e creditizio e soprattutto differente rispetto a quello individuabile negli altri Paesi. Queste peculiarità comportano delle forti penalizzazioni delle banche italiane, nel confronto con le altre, nel contesto internazionale: in effetti, da una serie di analisi effettuate dalla Banca d'Italia, è emerso come le banche italiane debbano confrontarsi con una condizione reddituale decisamente più sfavorevole rispetto alle altre. Tali penalizzazioni sono proprio il risultato di un regime fiscale delle rettifiche di valore su crediti e degli interessi passivi incentrato sulla limitata deducibilità annua.

Prima di entrare nel merito della disciplina fiscale che il Tuir ha dedicato alle rettifiche di valore su crediti e agli interessi passivi, è necessario fare una doverosa premessa sugli aspetti che contraddistinguono il regime contabile delle banche in quanto, quest'ultimo, influenza sensibilmente anche il relativo regime fiscale. Dal punto di vista contabile si può dire che quando si parla di banche si parla di imprese Ias adopter. Per comprendere quale concetto sia celato dietro questa definizione, occorre fare un passo indietro nel percorso evolutivo della legislazione bancaria italiana e fermarsi al 2005, anno in cui il legislatore ha emanato il D.Lgs. n. 38/05 di recepimento del Regolamento Ce n. 1606/2002. Con questo Regolamento l'Unione Europea sancisce l'obbligo per le banche e per le altre imprese espressamente menzionate, di adottare, nella redazione dei loro bilanci, i principi contabili internazionali al posto di quelli nazionali utilizzati fino a quel momento. Si tratta di una previsione fatta allo scopo di coinvolgere tali imprese nel processo di armonizzazione contabile internazionale che, se ben implementato, sarebbe stato in grado di portare numerosi vantaggi e aprire ad esse imponenti prospettive di internazionalizzazione: infatti, l'adozione dei principi contabili internazionali garantisce una maggiore comparabilità dei bilanci e consente la redazione di un bilancio che risponde al presupposto della qualità e della trasparenza dell'informazione finanziaria; quest'ultimo obiettivo consente di aumentare l'efficienza e il livello di integrazione del mercato unico dei capitali, garantendo la contestuale riduzione del costo del capitale delle imprese. Dunque, a partire dal 2005 per quanto riguarda il bilancio consolidato e dal 2006 per quanto riguarda quello d'esercizio, le banche non possono che procedere alla redazione dei loro bilanci nel rispetto delle disposizioni contabili previste dai principi contabili internazionali dello IASB, ossia i principi IAS/IFRS.

Come anticipato, il passaggio delle banche ai principi contabili internazionali ha avuto delle ripercussioni anche sotto il profilo fiscale in quanto si è reso necessario un adattamento della disciplina contenuta nel Tuir alle differenti regole di contabilizzazione dettate dai principi IAS/IFRS. L'adeguamento della disciplina fiscale ai nuovi principi contabili è avvenuta gradualmente: è passata attraverso modifiche e aggiustamenti periodici (come quelli attuati mediante la Legge Finanziaria 2008), ha determinato l'emanazione di norme e leggi specifiche (come il Regolamento IAS) e si è confermata essere sempre in continua evoluzione.

Il sopraindicato D.lgs. n. 38/05 era intervenuto sulla tematica connessa alla fiscalità delle imprese Ias adopter introducendo il principio di derivazione semplice, il quale prevedeva che venissero mantenuti immutati i meccanismi di determinazione della base imponibile, meccanismi che stabilivano la derivazione di quest'ultima dal risultato del conto economico. L'introduzione di questo principio era avvenuto attraverso l'apporto di modifiche all'articolo 83 del Tuir "Determinazione del reddito complessivo" e all'articolo 109 "Norme generali sui componenti del reddito d'impresa". In particolare, la nuova versione del primo comma dell'articolo 83 (versione non definitiva poiché l'articolo è stato modificato nuovamente in seguito dalla Legge Finanziaria 2008) stabiliva che per la determinazione del reddito complessivo fosse necessario aumentare o diminuire l'utile o la perdita, risultante dal conto economico relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali fossero imputati direttamente a patrimonio netto.

Il principio di derivazione semplice sanciva dunque il riconoscimento, come punto di partenza per la determinazione della base imponibile Ires, del risultato del conto economico il quale doveva essere aumentato e diminuito non soltanto dei componenti positivi e negativi imputati direttamente a conto economico ma anche di quelli che erano imputati, differentemente rispetto a quanto prevedevano i principi contabili nazionali, a patrimonio netto per effetto dell'applicazione degli IAS/IFRS.

Lo stesso decreto aveva introdotto anche il principio di neutralità volto a garantire, nei limiti del possibile, la neutralità dell'imposizione rispetto ai diversi criteri di redazione del bilancio d'esercizio.

Tuttavia, l'effetto prodotto dal D.lgs. 38/05 è stato soltanto quello di creare una situazione caratterizzata da un doppio binario civilistico-fiscale: si produceva cioè un disallineamento tra bilancio IAS e reddito ai fini Ires e, in questo modo, il principio di neutralità si poneva proprio come meccanismo di neutralizzazione degli effetti fiscali derivanti all'adozione dei principi IAS/IFRS.

Per questo motivo il legislatore è intervenuto nuovamente con la Legge Finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 27 dicembre 2007) con la quale ha tentato di superare il regime del doppio binario provocato dal D.lgs. 38/05. Ha così previsto l'introduzione di un nuovo principio, ancora adesso valido, in sostituzione di quello di derivazione semplice riconosciuto fino a quel momento: il principio di derivazione rafforzata. Questo principio

prevede che per le imprese Ias adopter sia rilevante, ai fini fiscali, non la rappresentazione giuridico-formale delle operazioni bensì quella basata sulla sostanza economico-finanziaria delle stesse. Ciò significa che ad assumere rilievo, ai fini della determinazione del reddito imponibile Ires, sono gli elementi patrimoniali e reddituali iscritti in bilancio in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il quale rappresenta proprio uno dei postulati del bilancio IAS/IFRS. In questo modo si dà piena rilevanza ai componenti iscritti, si ottiene una rappresentazione che evidenzia i sostanziali effetti di ciascuna operazione e si garantisce una notevole riduzione delle discordanze tra l'utile di bilancio e il reddito di impresa. Il principio di derivazione rafforzata è limitato al riconoscimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione: la legge n. 244/07 modifica infatti nuovamente l'articolo 83 del Tuir riconoscendo, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, l'importanza dei suddetti criteri. In particolare: la qualificazione riguarda l'interpretazione esatta della tipologia di operazione eseguita dall'impresa Ias e gli effetti, sia economico-patrimoniali sia giuridici, che essa produce; la classificazione consente di identificare la specifica tipologia di provento o onere individuata nel bilancio rappresentato secondo i principi IAS/IFRS; infine, il concetto di imputazione temporale riguarda il periodo d'imposta in cui i componenti reddituali connessi ad un'operazione concorrono a formare la base imponibile. Successivamente, per implementare le disposizioni previste nella Finanziaria 2008, è stato emanato il Regolamento Ias, ossia il Decreto n. 48 del 1° aprile 2009. Con questo Regolamento, è stata introdotta una deroga ai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del Tuir relativi, rispettivamente, alle condizioni di certezza e determinabilità dei componenti reddituali (comma 1) e alle risultanze dell'atto o alla data di acquisizione/passaggio della proprietà dei beni o a qualunque altro diritto reale sui beni (comma 2): alle imprese che utilizzano i principi IAS/IFRS nella redazione del loro bilancio è riconosciuta la disapplicazione di entrambi i commi sopraindicati. Quindi, per le banche e per tutte le altre imprese Ias adopter, non bisogna fare riferimento, ai fini della deducibilità dei componenti negativi, ai concetti di certezza e determinabilità così come intesi nel Tuir ma a quelli di certezza e determinabilità espressi dalla normativa Ias. Questo può essere spiegato con il fatto che, i principi di certezza e determinabilità contemplati dal Tuir e il principio della rilevazione giuridico-formale dei fenomeni, che rappresentano entrambi il fondamento su cui si basa la normativa fiscale, non sono sempre compatibili con i criteri di rilevazione previsti dai

principi IAS/IFRS che si ispirano invece al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Da ciò la disapplicazione del comma 1 e 2 dell'articolo 109 del Tuir.

Anche il Decreto legge n. 225 del 2010 (Decreto Milleproroghe) interviene sulla disciplina prevista dal D.lgs. n. 38/2005, stabilendo un nuovo iter di adozione dei principi contabili internazionali (valido a partire dal 2011 e relativo ai soli bilanci d'esercizio delle imprese interessate) e introducendo delle regole di coordinamento fiscale tra i principi IAS/IFRS e le norme sulla determinazione della base imponibile dell'Ires e dell'Irap.

Fatta questa necessaria introduzione sul regime contabile che adottano oggi le banche, si può passare a quello che costituisce il fulcro di questo lavoro: la deducibilità, ai fini Ires, delle svalutazioni e perdite su crediti e degli interessi passivi.

Per quanto riguarda la disciplina relativa alle rettifiche di valore sui crediti, si può dire che la Legge n. 147/13 (Legge di Stabilità per il 2014) ha profondamente modificato l'impianto normativo precedente. Fermo restando che il regime delle svalutazioni e delle perdite su crediti applicabile alle banche è basato sulla loro parziale indeducibilità, occorre precisare che, prima dell'approvazione della Legge in parola, le svalutazioni e le perdite su crediti erano assoggettate ad una disciplina separata. Infatti, le svalutazioni, poiché determinate in base ad un processo valutativo, erano deducibili secondo le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 106 (rivolto esclusivamente agli enti creditizi e finanziari) mentre le perdite, essendo determinate sulla base di processi realizzativi, rientravano nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, comma 5. Oggi, con le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità per il 2014, svalutazioni e perdite sono disciplinate entrambe dalla normativa del comma 3, articolo 106 Tuir, completamente riscritto.

Per quanto riguarda le svalutazioni, la versione precedente del comma 3, articolo 106 Tuir, stabiliva la loro deducibilità annua nel limite dello 0,3% dei crediti risultanti in bilancio e, per la parte che risultava indeducibile perché eccedente il plafond di deducibilità fissato, era prevista la rateizzazione nei 18 esercizi successivi. I crediti cui faceva riferimento il precedente comma 3 erano esclusivamente quelli che la banca vantava verso la clientela: questa previsione resta confermata anche con le modifiche introdotte dalla Legge n. 147/13. Al contrario, erano, e continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione del comma 3, le svalutazioni connesse a relazioni intrattenute con soggetti diversi: tale esclusione appare decisamente gravosa per il settore bancario se si considera la consistente

mole di impegni che gli istituti assumono nei confronti di soggetti non riconducibili alla clientela ordinaria.

In base alla versione previgente del comma 3 dell'articolo 106, la percentuale di deducibilità dello 0,3% delle svalutazioni aveva come base di applicazione un monte crediti che era composto dai crediti verso la clientela, i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate e le rivalutazioni delle operazioni fuori bilancio iscritte nell'attivo secondo quanto previsto dall'articolo 112 del Tuir. Il comma 4 dell'articolo 106 citava, come componenti del monte crediti, anche i crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria mentre non concorrevano a formare tale ammontare i crediti coperti da garanzia assicurativa. Inoltre, ai crediti rientranti nella formazione del monte crediti occorreva aggiungere anche l'importo delle svalutazioni del periodo d'imposta.

Il meccanismo precedentemente applicabile prevedeva che le svalutazioni che la banca rilevava nel periodo venissero confrontate con il limite dello 0,3% dei crediti esposti in bilancio; da questo confronto, potevano derivare due diverse situazioni. La prima era una situazione in cui le svalutazioni nette risultavano essere inferiori al limite di deducibilità: in questo caso, come prevedeva l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 106, *“[...] sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio”*. La seconda situazione che poteva presentarsi era quella per cui le svalutazioni nette risultavano essere superiori al limite di deducibilità: in questo caso, come stabiliva sempre il previgente comma 3 dell'articolo 106, *“[...] L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi.[...]”*: quindi, nell'esercizio in cui tale eccedenza si verificava, la banca rilevava una variazione in aumento per la creazione della base imponibile del periodo mentre, nei 18 esercizi successivi, rilevava una variazione in diminuzione per un importo costante in ognuno di essi.

Quanto alle perdite su crediti, la disciplina sulla deducibilità fiscale degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti era contenuta, per gli enti creditizi e finanziari, interamente nell'articolo 101, comma 5, Tuir che, non meno rispetto alle norme in tema di svalutazione dei crediti, è stato più volte materia di interventi di modifica. L'articolo 101, comma 5,

individuava i requisiti ai quali una perdita su crediti doveva rispondere affinché potesse essere ammessa in deduzione: era necessario che la perdita originasse da atti di natura realizzativa quali la cessione del credito (da cui derivava la fuoriuscita del credito dalla sfera giuridica, economica e patrimoniale del creditore), la transazione con il debitore oppure la rinuncia del credito. Se, al contrario, la perdita era determinata in base ad un processo valutativo effettuato internamente, poteva essere considerata deducibile soltanto se si riteneva la sua derivazione da una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea. Caso contrario, veniva annoverata tra quelle “potenziali” per le quali il legislatore individuava una misura forfettaria degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti.

Si è già detto che la disciplina fiscale delle perdite su crediti ha subito, nel corso del tempo, una serie di modifiche: il Decreto Legge n. 83/12 (c.d. Decreto Sviluppo successivamente convertito nella Legge n. 134/12) ha rappresentato una tappa importante nel processo evolutivo della relativa normativa ma non solo. Anche la Legge n. 147/13 ne ha recentemente riformato l’impianto normativo di riferimento. Ciò che è importante sottolineare è il fatto che tutti gli interventi di modifica attuati sono legati da un unico filo conduttore rappresentato dal requisito della certezza, sempre richiamato dall’articolo quale presupposto imprescindibile per la deducibilità fiscale della perdita: il rimando al requisito della certezza è indispensabile ad eccezione del caso in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali quali, ad esempio, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo o l’amministrazione straordinaria poiché, in tali circostanze, la deduzione della perdita è ammessa in ogni caso. Oltre alle procedure concorsuali, il testo del comma 5 dell’articolo 101 successivo all’approvazione del D.l. n. 83/12, riconosceva un’ulteriore causa esimente della prova degli elementi di certezza ai fini della deducibilità della perdita e cioè la conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267. Quindi, sia che il debitore fosse assoggettato a procedure concorsuali, sia che egli avesse concluso un accordo di ristrutturazione, valeva una presunzione ex lege di esistenza degli elementi certi e precisi e quindi la perdita poteva essere in ogni caso portata in deduzione. Inoltre, con il D.l. n. 83/12 il legislatore si è preoccupato anche di individuare le circostanze nelle quali si potevano ritenere realizzati gli elementi di certezza e precisione richiesti. Infatti il decreto precisava che, nell’ipotesi in cui il credito fosse di modesta entità (misura questa che doveva essere individuata considerando il valore nominale del credito e



non considerando invece eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile e/o fiscale) e per esso fosse decorso un tempo di sei mesi dalla scadenza del pagamento, e nell'ipotesi in cui fosse prescritto il diritto alla sua riscossione, gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma si consideravano esistenti e, dunque, era ammessa la deducibilità della perdita. Infine, il Decreto in parola, stabiliva che per i soli soggetti Ias adopter, quindi anche le banche, se la cancellazione del credito dal bilancio avveniva a seguito di un evento estintivo si potevano ritenere esistenti gli elementi certi e precisi valevoli ai fini della deducibilità fiscale. In altre parole, i requisiti di certezza e precisione si presumevano sussistenti nell'ipotesi in cui la banca (e in generale qualunque altra impresa Ias adopter) effettuava la derecognition del credito dal bilancio a seguito di eventi estintivi. Si tratta di una modifica normativa che ha rappresentato una conferma della valenza fiscale della derecognition effettuata in base alla corretta applicazione dei principi IAS/IFRS, conferma derivante dal fatto che, i criteri di certezza previsti dall'articolo 101, comma 5, si possono intendere ragionevolmente integrati dai criteri di qualificazione ammessi in forza del principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del Tuir.

Con la Legge n. 147/13 è stata rivista la disciplina fiscale sia delle svalutazioni che delle perdite su crediti delle banche. La novità più importante apportata dalla Legge di Stabilità è rappresentata dalla unificazione delle due normative: ciò significa che, a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, bisogna considerare superata la consueta bipartizione tra perdite e svalutazioni che, da questo momento, diventano un elemento unico da ripartire su cinque esercizi. Sia che si tratti di svalutazione, sia che si tratti di perdita su crediti, la norma di riferimento è l'articolo 106 ma ad una condizione: quella che le perdite e/o le svalutazioni si riferiscano a crediti che la banca vanta verso la clientela. Tale specificazione è rilevante alla luce delle modifiche apportate all'articolo 101, comma 5, dalla stessa Legge di Stabilità, che adesso precisa che le disposizioni in esso contenute sono applicabili a tutte le perdite su crediti <<diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106>>; in altre parole, per tutte le svalutazioni e le perdite su crediti verso soggetti diversi dalla normale clientela, si applica il regime ordinario previsto dall'articolo 101, comma 5.

Viene dunque soppresso il plafond annuo di deducibilità dello 0,3% delle svalutazioni e, contemporaneamente, viene eliminato anche il meccanismo di recupero delle eccedenze nei successivi 18 esercizi. A tutti i soggetti operanti nel settore bancario, finanziario e

assicurativo, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, è consentita la deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela (iscritti in bilancio a tale titolo) in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro esercizi successivi. Il nuovo testo del comma 3, articolo 106, precisa inoltre che il regime di deducibilità nel periodo di 5 anni si applica alle sole svalutazioni e perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso perché, per queste ultime, è prevista la deducibilità integrale nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio.

Con la Legge di Stabilità vengono anche abrogati il comma 3-bis e il comma 5 dell'articolo 106 concernenti, rispettivamente, i crediti c.d. "nuovi" (erogati cioè a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti) e il rimando all'articolo 101 per gli aspetti relativi alla deducibilità delle perdite su crediti.

Quanto alle perdite, la Legge n. 147/2013 interviene sulla fattispecie degli elementi certi e precisi di cui si è parlato, andando a modificare l'ultimo paragrafo del comma 5 dell'articolo 101, nella parte relativa alla deducibilità delle perdite derivanti dalla cancellazione del credito dal bilancio. L'ultimo periodo del comma 5, così come riformato, stabilisce che *"Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione del credito dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili."* L'intento del legislatore è molto chiaro: con questa manovra egli propone l'estensione della disposizione che prevedeva la sussistenza di elementi certi e precisi in caso di cancellazione del credito dal bilancio da parte delle imprese Ias adopter, a tutte le imprese, senza più la differenza che in precedenza derivava dal regime contabile adottato. Quindi, non più soltanto le imprese Ias ma anche le imprese che adottano i principi contabili nazionali, hanno la possibilità di dedurre le loro perdite su crediti senza dover più dimostrare il rispetto del requisito della certezza. In questo modo, anche le imprese che redigono il loro bilancio in base ai principi contabili nazionali, possono dedurre automaticamente le loro perdite su crediti a seguito del loro stralcio dal bilancio purché tale cancellazione avvenga conformemente al principio OIC n. 15. Viene dunque eliminato il riferimento agli eventi estintivi individuabile nella versione precedente del testo del comma 5 dell'articolo 101.

Se, quindi, prima della Legge n. 147/2013 la deducibilità delle perdite delle banche era disciplinata anche dal comma 5 dell'articolo 101, che conteneva una deroga speciale per le

imprese Ias adopter, oggi, con la riforma in atto, la disciplina delle perdite per le banche è regolamentata esclusivamente dal nuovo articolo 106, comma 3, Tuir. Per contro, le disposizioni dell'articolo 101, comma 5, continuano a valere per le sole imprese commerciali e per le perdite degli enti creditizi e finanziari su crediti diversi da quelli verso la clientela.

Quanto agli effetti prodotti da tali modifiche, è possibile affermare che, nonostante esse appaiano favorevoli laddove garantiscono un minor tempo per la deducibilità delle svalutazioni nonché la riduzione dell'incertezza interpretativa che caratterizzava la disciplina precedente, presentano il grande svantaggio di non consentire più la totale deduzione nell'esercizio delle svalutazioni inferiori allo 0,3% dei crediti verso la clientela risultanti in bilancio né tantomeno l'integrale deduzione delle perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso.

Il secondo elemento su cui ci si è soffermati nel corso dell'elaborato è quello relativo alla deducibilità ai fini Ires degli interessi passivi delle banche. Anche gli interessi passivi costituiscono una voce determinante nell'ambito del bilancio bancario poiché essi sono strettamente correlati all'attività tipica svolta dalle banche: esse praticano attività di funding, raccolgono cioè risorse finanziarie dai risparmiatori e le utilizzano per la concessione di crediti a famiglie e imprese. Sulle risorse raccolte maturano interessi, attivi per i clienti che li ricevono e passivi per le banche che li pagano. Data la consistente quantità di prestiti erogati, è evidente come anche l'entità di interessi passivi che maturano a loro carico sia notevole. Si tratta pertanto di un costo che incide fortemente sul bilancio bancario e, in ultimo, anche sulla redditività complessiva degli istituti.

La disciplina sulla deducibilità fiscale degli interessi passivi delle banche e degli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.lgs. 87/1992 è contenuta nell'articolo 96, comma 5-bis, del Tuir. In particolare, prima dell'approvazione del D.l. n. 112/08, il regime applicabile alle banche si desumeva in via residuale; infatti, i commi dall'1 al 4 dell'articolo 96, stabilivano una normativa che era applicabile alle imprese Ires diverse da quelle indicate nel comma 5. Per le banche, in assenza di una disciplina dedicata, era prevista la deducibilità integrale dei loro interessi passivi. Con l'approvazione del D.l. n. 112/08 il legislatore fiscale ha dettato una normativa speciale per i soggetti indicati nel comma 5 e cioè le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o

prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, le imprese di assicurazione nonché le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi, ma anche, come precisa il secondo periodo del comma 5, articolo 96 del Tuir, le società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'art. 96 del regolamento di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, le società di progetto costituite ai sensi dell'art. 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e le società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla L. 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni.

Per le banche e per tutte le imprese sopraindicate, il D.l. n. 112/08 dispone il superamento della previsione della integrale deducibilità e stabilisce invece la deducibilità annua degli interessi passivi nel limite del 96% del loro ammontare. E' una misura adottata allo scopo principale di colpire talune attività economiche che, più di altre, realizzano extraprofiti di congiuntura o notevoli rendite di posizione, come proprio le attività bancarie.

Inizialmente, la ratio dell'esclusione dal regime ordinario era una: poiché per le banche la raccolta di fondi, con il connesso pagamento di interessi, rappresenta un'attività ordinaria e principale, la previsione di un'ineducibilità, anche soltanto parziale, degli interessi, si sarebbe posta come una penalizzazione eccessiva in relazione alla redditività della gestione caratteristica, con una differenza permanente tra utile e reddito imponibile. Successivamente, in risposta all'esigenza sopra descritta, il legislatore aggiunge un nuovo comma all'articolo 96, il comma 5-bis: superando la precedente regola dell'integrale deducibilità, stabilisce l'ineducibilità parziale, assoluta e a titolo definitivo, degli interessi passivi, che non tiene conto di margini positivi o negativi della gestione caratteristica e che appare completamente avulsa dal meccanismo del ROL valido per le altre categorie di imprese.

Le banche deducono quindi i loro interessi passivi per una misura forfettaria del 96% del loro ammontare. A questa regola generale è posta un'eccezione: continuano infatti ad essere totalmente deducibili gli interessi passivi derivanti da operazioni di finanziamento infragruppo, nell'ambito di un regime di consolidato nazionale, ma solo entro il limite degli interessi passivi complessivamente dovuti a soggetti estranei al gruppo. Infatti, in caso di partecipazione al consolidato nazionale, il comma 5-bis sancisce un meccanismo di "sterilizzazione" degli effetti di parziale deducibilità degli interessi passivi derivanti da

operazioni di finanziamento tra soggetti inclusi nel consolidato nazionale. Questa previsione normativa è stata così definita innanzitutto per limitare l'impatto che l'indeducibilità parziale, ex comma 5-bis, articolo 96, degli oneri finanziari può avere sulle banche (o, analogamente sugli altri soggetti finanziari che partecipano al consolidato) e sulle società capogruppo in caso di opzione per la tassazione di gruppo. Inoltre, è stata prevista anche allo scopo di evitare duplicazioni della indeducibilità: visto che l'impresa aderente al consolidato nazionale, che fa ricorso al finanziatore esterno, paga a quest'ultimo degli interessi che sono deducibili solo nella misura del 96%, l'intento del legislatore, con la disciplina dell'articolo 5-bis, è quello di evitare che una seconda impresa aderente al consolidato, che decidesse di ricorrere al finanziamento infragruppo, debba sostenere degli interessi passivi ugualmente deducibili solo in parte. Nonostante ciò, il rischio non può dirsi completamente evitato perché in caso di successivi finanziamenti a cascata all'interno del gruppo, gli ulteriori interessi passivi corrisposti restano soggetti all'indeducibilità parziale: ciò avviene perché, in tali circostanze, gli interessi passivi infragruppo diventano superiori rispetto a quelli complessivamente maturati verso soggetti esterni. Inoltre, in presenza di gruppi che nel medesimo perimetro di consolidamento comprendono sia soggetti esercenti attività industriale sia soggetti esercenti attività finanziaria, si determinano due sub-consolidati, ciascuno dei quali funzionante in base alle proprie regole di attuazione, e si delinea in questo modo una sorta di doppio perimetro di consolidamento: l'uno industriale e l'altro finanziario.

Dal punto di vista operativo, il meccanismo da cui derivano i benefici per i soggetti partecipanti al consolidato si applica attraverso una variazione in diminuzione, operata dalla capogruppo, in sede di determinazione del reddito complessivo globale. Ciò significa che nella dichiarazione individuale dell'impresa in capo alla quale sono maturati gli interessi passivi comparirà la parziale indeducibilità degli interessi, salvo poi la rettifica di consolidamento che la consolidante farà, in sede di redazione della dichiarazione dei redditi del consolidato, in relazione alla quota indeducibile provvisoriamente determinata nella dichiarazione della singola società consolidata; questa rettifica di consolidamento si sostanzia in una variazione in diminuzione al reddito delle società consolidate, per un importo pari alla quota di interessi indeducibili determinata dalle singole società.

Per quanto riguarda gli interessi passivi rientranti nel regime di deducibilità previsto dall'articolo 96, comma 5-bis, si considerano gli interessi passivi compresi nella voce 20

del Conto Economico, compresi anche gli oneri assimilati ed esclusi gli interessi che nascono da operazioni aventi natura commerciale (per esempio operazioni attinenti l'acquisto di beni e servizi) e tutti gli altri interessi di natura non finanziaria. Quanto agli interessi passivi derivanti da operazioni di Pronti contro termine, il loro ammontare, concorrendo esclusivamente alla formazione del reddito del cessionario, è fiscalmente irrilevante per la banca e, per questa ragione, sono da considerarsi estromessi dall'ambito di applicazione dell'articolo 96, comma 5-bis. Al contrario, ad essere rilevante fiscalmente è il differenziale negativo tra il prezzo a pronti e il prezzo a termine. Infine, in relazione agli interessi passivi correlati ai contratti derivati, l'Agenzia delle Entrate con la sua Circolare n. 19/E/09, ha precisato che la disciplina contenuta nell'articolo 96, comma 5-bis, è applicabile ai soli "derivati stipulati con finalità di copertura del rischio legato ad oscillazioni del tasso di interesse, in quanto in tale caso si verifica l'integrazione (con segno positivo o negativo) dell'interesse derivante dall'operazione coperta".

Per concludere si può dire che, mentre sulle svalutazioni e sulle perdite su crediti il legislatore è intervenuto allo scopo di riportare maggiore equilibrio alla relativa disciplina, decisamente penalizzante, come si sa, rispetto a quella vigente negli altri Paesi, sugli interessi passivi non si registrano aggiornamenti normativi. Non è possibile dire, in questa sede, se e quando la disciplina attualmente vigente verrà riformata; per il momento non ci sono sentori che lascino presagire delle modifiche al regime di limitata deducibilità degli interessi passivi ma neppure possono escludersi cambiamenti, in un verso più vantaggioso per le banche e gli altri soggetti finanziari, che eliminino le penalizzazioni che lo contraddistinguono.

Ciò che è certo è che regolamentazione e fiscalità, oltre a rappresentare due facce della stessa medaglia, costituiscono i due fattori che più di tutti influenzano la competitività delle imprese bancarie. Rimuovendo gli ostacoli interni, determinati prevalentemente da normative poco adeguate e eccessivamente sfavorevoli, viene data alle banche italiane la possibilità di competere meglio sullo scenario internazionale, partendo da una situazione di completa parità rispetto a quelle degli altri Paesi. E, a beneficiarne, sarebbero non solo le imprese del settore. Ne beneficerebbe l'intera economia italiana perché le banche, supportate da una normativa fiscale vantaggiosa, riuscirebbero a non scaricare sulla clientela i maggiori costi fiscali che devono sopportare, potendo in questo modo offrire, ad un costo inferiore, le risorse finanziarie richieste. Tassi di interesse più bassi,

incentiverebbero imprese e famiglie a richiedere il denaro che occorre loro per soddisfare le proprie esigenze, personali ed imprenditoriali, e ciò si tradurrebbe in una grossa spinta alla ripresa economica, obiettivo questo, oggi più che mai avvertito e desiderabile.

E' un percorso lungo e neppure tanto semplice da attuare, eppure, ripartendo da questi aspetti fiscali, riformandoli opportunamente, si potrebbe quantomeno innescare quell'entusiasmo economico che molte volte è stato spento da una politica fiscale troppo pesante.